

## ARERA

10/05/2017 – “In base all’art. 14 bis del TIF, dal 01/01/2017 entra in vigore la nuova regolazione in materia di fatturazione che potrebbe comportare una variazione delle condizioni contrattuali. Per i contratti che derogano le disposizioni del TIF bisogna indicare la presenza delle medesime clausole contrattuali e che è comunque disponibile un offerta contrattuale ai sensi del TIF”.

15/06/2017 – “In base al Decreto Legge n. 50 del 2017; è previsto un ampliamento del numero di società soggette a split payment, a partire dalle operazioni fatturate dal 1° luglio 2017 e sino a quando sarà in vigore la deroga concessa dalla UE. Le tipologie di società a cui applicarlo sono:

1. società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
2. società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
3. società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
4. società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Dato che per i fornitori non c’è modo di sapere in anticipo e con certezza se tra i propri clienti ci sono società che rientrano in queste categorie, l’indicazione è quella che deve essere il cliente stesso a dare comunicazione al proprio fornitore di applicare il regime dello split payment in quanto rientrante nel gruppo di società soggette dal 1 luglio.

Il fornitore dovrà quindi tenere conto delle eventuali comunicazioni ricevute. L’onere di comunicare l’informazione spetta quindi al cliente.